

## **TI\_GERICHTE 52.1996.3 vom 27. März 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-03-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1996.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.3)

FR: TI\_GERICHTE 52.1996.3 du 27 mars 1996

IT: TI\_GERICHTE 52.1996.3 del 27 marzo 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.03.1996 52.1996.3 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.03.1996 52.1996.3 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.03.1996 52.1996.3

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00003 DP 3/96 Cm Lugano 27 marzo 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo Composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi Segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 28 dicembre 1995 di \_\_\_\_\_ rappr. da: avv. \_\_\_\_\_ contro la decisione 29 novembre 1995, no. 6448, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 30 luglio 1995 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha rinnovato il permesso di costruire due case d'abitazione monofamiliari sulla part. no. \_\_\_\_\_ RF; viste le risposte: - 8 gennaio 1996 del Consiglio di Stato; - 15 gennaio 1996 del municipio di \_\_\_\_\_; - 29 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Con decisioni del 30 ottobre 1989 e del 22 gennaio 1990 il Dipartimento del territorio ed il municipio di \_\_\_\_\_ hanno rilasciato a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il permesso di costruire due case d'abitazione monofamiliari in località " \_\_\_\_\_ " (part. no. \_\_\_\_\_ RFD; zona PPR2B) ad una distanza variante tra 4 e 5 m dal limite del bosco che ricopre la parte alta del fondo. Il permesso è stato successivamente rinnovato di anno in anno. Il 30 maggio 1995 le rilasciatarie hanno chiesto al municipio di rinnovarlo ulteriormente. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, obiettando che gli edifici disattendevano la distanza minima dall'area forestale (10 m, con possibilità di concedere deroghe sino a 6 m), prescritta dall'art. 18a della legge forestale cantonale (LCFo), entrata in vigore il 15 marzo 1995 B. Nonostante l'opposizione dell'autorità cantonale, il 30 luglio 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, reputando che le costruzioni potessero continuare a beneficiare della deroga alle distanze dal bosco prescritte dall'art. 9 cifra 5 NAPR (8 m con facoltà di deroga), che era stata concessa in precedenza. C. Con giudizio 29 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato dal Dipartimento del territorio. In sostanza il Governo ha ritenuto che la licenza edilizia violasse l'art. 18 a LCFo; disposizione di diritto cantonale prevalente sulla corrispondente norma di PR. D. Contro il predetto giudizio governativo le soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza edilizia accordata loro dal municipio di \_\_\_\_\_. Le ricorrenti negano all'art. 18a LCFo la qualità di norma direttamente applicabile. A loro avviso, l'art. 9 cifra 5 NAPR

di \_\_\_\_\_ continuerebbe ad essere applicabile sintanto che non verrà adattato al diritto cantonale. E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il Dipartimento del territorio (SPU) ne postula invece l'accoglimento, rilevando che l'art. 18 a LCFo non è stato approvato dall'autorità federale. Il municipio di \_\_\_\_\_ conferma invece le osservazioni presentate in prima istanza. Considerato, in diritto 1. Il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva delle ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche. Non essendovi contestazione sui fatti, il giudizio può essere reso senza istruttoria (art. 18 PAmm). 2. L'art. 17 cpv. 2 LFo impone ai Cantoni di prescrivere "per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima della foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e sull'altezza prevedibile dei suoi alberi". La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione relative all'art. 17 cpv. 2 LFo è subordinata "all'approvazione della Confederazione" (art. 52 LFo). In adempimento del mandato conferitogli e in conformità della delega prevista dall'art. 29 cpv. 1 LALPT, il Cantone Ticino ha disposto che la distanza delle costruzioni dal bosco venga stabilita dalle NAPR, "ritenuta una distanza minima di 10 m, con facoltà di deroga sino a 6 m in casi eccezionali" (art. 18 a LCFo). Con questa norma, il legislatore cantonale ha in pratica delegato ai comuni soltanto la facoltà di stabilire distanze dal bosco superiori a quella minima prescritta in modo generale (10 m). Confidando nella validità dell'art. 18 a LCFo, pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi, ed ignorando che la norma non era stata approvata dall'autorità federale, il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi ritenuto che le distanze minime ivi prescritte tornassero applicabili sintanto che i comuni non avessero adattato i loro PR al nuovo diritto (STA 19.12.1995 in re A.). Mancando l'approvazione dell'art. 18a LCFo da parte dell'autorità federale (condizione di validità della norma), queste deduzioni non possono tuttavia essere confermate. In difetto di valide disposizioni di diritto cantonale, attuative del mandato conferito ai Cantoni dall'art. 17 cpv. 2 LFo, risulta unicamente applicabile l'art. 9 cifra 5 NAPR di \_\_\_\_\_, che prescrive una distanza minima di 8 m dall'area forestale, riservando al municipio la facoltà di concedere deroghe, "in casi eccezionali, qualora dovessero essere ostacolate in modo rilevate le possibilità edificatorie". 3. Nel caso concreto, il municipio di \_\_\_\_\_ ha ritenuto che la particolare configurazione del fondo giustificasse la concessione di una deroga. Benché opinabile, la decisione adottata nel 1990 e da allora puntualmente confermata di anno in anno con l'avallo dell'autorità cantonale, non appare manifestamente insostenibile. Il ricorso può quindi essere accolto, annullando il giudizio governativo impugnato (siccome fondato su un presupposto erroneo) e ripristinando la licenza edilizia rilasciata in rinnovo dal municipio di \_\_\_\_\_ alle ricorrenti. 4. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a carico dello Stato. Per questi motivi, visti gli art. 17 LFo; 18a LCFo; 9 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. di conseguenza: 1.1. la decisione 29 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6448) è annullata. 1.2. la licenza edilizia 30 luglio 1995 del municipio di \_\_\_\_\_ è confermata. 2. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- alle ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario